Cessione di beni di Giacobbe o Giacomo de Castelmur -1/1/1285

Autor(en): **Castelmur, Laura de**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **48 (1979)**

Heft 3

PDF erstellt am: **28.03.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-37890

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

LAURA DE CASTELMUR

Cessione di beni di Giacobbe o Giacomo de Castelmur - 1/1/1285

La cessione dei beni da parte del Feudatario del Vescovo di Coira, Giacobbe o Giacomo, detto Malogia, figlio di Giacomino de Castelmur, pure detto Malogia, ha dato agio a critiche e denigrazioni non indifferenti, non credo per errata interpretazione.

1 — Da: «Das Hochgericht Bergell» di Vassali Vittore — 1909 —

«Nell'anno 1293 era podestà un certo Uolricus Prepositus che nel 1285 comprò il Castello di Castelmur. Probabilmente la Famiglia Castelmur si trovava in tali difficoltà economiche che dovette vendere il castello di Castelmur nel 1285».

2 — Da: «Die Bergeller Vasallengeschlechter» di Nicolaus v. Salis - 1921.

«Documentato appare il nome Praepositus nella Bregaglia per la prima volta con Ulricus preapositus a Vicosoprano, che acquistò nel 1285 una parte del castello Castelmur, unitamente ad altri beni in Bregaglia e in località Staller.
Che l'Ulrico di Vicosoprano, sia lo stesso del risultante come podestà della Bregaglia nel 1293 (28 ottobre), senza indicazione di cognome, nell'atto di pace tra il Vescovo Bertoldo di Coira e Matteo Visconti di Milano, in qualità di teste (secondo Vassali) è molto incerto. L'Ulrico Praepositus segnato nel documento del 1285, è citato «honorandus in Christo Domino», questo lascia immaginare sia un ecclesiastico. Di una rendita del forte Castelmur in favore dei Prevost nulla risulta».
«Nel 1285 il Generale Giacobbe de Castelmur detto Malogia, figlio di Giacomino de Castelmur, con il permesso del suo Signore feudale Vescovo Federico (1282 - 1290) vende la sua parte del castello unitamente ad una serie di altri beni in Bregaglia e nella regione del Comune di Bivio, all'onoratissimo Signore Ulrico Preposito di Vicosoprano. La parte rimanente, rimane ancora per lungo tempo in possesso della Famiglia, come per esempio la parte del castello in cui risiedeva la «Signora Agnesa» («solamen, quod est ante solamen, ubi est residens domina Agnesa») la con-

sorte di Federico v. Castelmur nominato nel 1278 come «nobilis ministerialis». Il Vassali dubita che la Famiglia sia caduta in ristrettezze causa la guerra di Plurs 1264 - 1272, nella quale il castello venne espugnato dal nemico e dallo stesso occupato fino al 14 novembre 1272 a seguito del trattato di pace».

No. 1138 (Traduzione 1976) Coira 1.1.1285

Giacobbe detto Malogia di Giacobino de Castelmuro, rende noto per quanto infrascritto, a tutti coloro che prenderanno visione sia loro portato a conoscenza che io vendetti i beni sottoelencati, ossia i possedimenti a me appartenenti per titolo di feudo censuale, all'onorevole in Cristo Signore, Ulrico preposto (prevosto) in Vicosoprano, col consenso e sua volontà, del Reverendo in Cristo Signore nostro Federico, per grazia eletto e confermato Vescovo della Chiesa di Coira.
Riconosco col presente atto di averli venduti dietro versamento di denaro contante, salvo il diritto proveniente dai medesimi possedimenti, da versare nei termini fissati allo stesso Vescovo eletto, oppure alla Chiesa di Coira, o ad altri cui competono i diritti sui medesimi.
I possedimenti sono in appresso elencati e situati come descritto, e irrigabili:
La masseria sotto la strada confinante ad est (. . .), che fu già in possesso di Rodolfo figlio della Signora Romania, a sud dal segno di confine già dello stesso, a ovest i *dete* (dêtem) del Signor Guglielmo, a nord la Calzaranka di Pellegrino e Rodolfo;
Un altro appezzamento in Vallicolo che è limitato dal Reno, a sud dal Vallicon (. . .) di Guglielmo, a ovest dalla stalla (tuua) di Orengo Rodolfo figlio della Signora Romania;
Similmente un terzo appezzamento in località acqua fredda, e sulla parte alta, limitato a est (. . .) del Signor Guglielmo, a sud passaggio del compratore, a ovest dal pascolo comunale;
Altro appezzamento in Gralicia e in Vairano sotto al lago, confinante a est l'abbeveratoio di Vairana, a sud il monte comunale, a ovest sopra l'Alpe del Signor Egenone;
Pure il possedimento di Castelmuro davanti la chiesa, e altro di fronte a quello dove risiede la signora Agnese;
Pure quello a Steoratelz, appezzamento limitato a est da Peligrini, a sud ed a ovest dal Reno.
I predetti possedimenti sono nel territorio di Bivio.
In testimonianza di quanto sopra abbiamo richiesto l'apposizione del sigillo a conferma da parte del nostro signor Vescovo di Coira.
Dato in Coira, anno domini MCCLXXXV, nel giorno della Circoncisione del Signore, indizione XIII.

Noi, Federico per grazia di Dio Vescovo di Coira, abbiamo dato il consenso per il contratto della sopraddetta vendita, e riconosciamo redatto secondo la nostra volontà per cui riteniamo giusto apporre alla cedola il nostro sigillo.

OSSERVAZIONI sul documento originale in latino del 1. .1. 1285.

La cessione era da parte del feudatario del Vescovo di Coira, Giacobbe detto Malogia, figlio di Giacomino de Castelmuro.
Era di norma allora, di aggiungere al cognome il nome della località di residenza. Infatti, trovo dei Castelmur di: Vicosoprano, Malogia, Sargans, de Ruhenberg, Porta, Girsberg.
Dal soprannome, viene dimostrato che il venditore Giacobbe, non abitava nel castello Castelmur in Castelmur. Questo castello era stato assegnato come feudo a Corrado che si distingueva con: Cavaliere Corrado de Porta de Castelmuro. È quindi assurdo che la proprietà in cessione si riferisca alla zona Castelmur e tanto meno in località Staller. I beni elencati nell'atto sono precisati: « I predetti possedimenti sono nel territorio di Bivio », « Iamdicte vero posse(ssiones) sunt in territorio de Biuio » (Beiva, Bivio). Che si riferisca la vendita limitata ad appezzamenti di terreno lo precisa la parola: « irrigande »; Non accenna al castello. Appezzamenti tra i quali: « item (parimenti) solamen (a godimento del) de Castelmuro ante ecclesiam »; item (altro) solamen, quod est ante illum solamen, ubi est residens domina Agnesa ». L'unica Agnese in quel tempo risulta una Straif, moglie di Ulrico, non Federico, Minuse residente in Vicosoprano o Bivio più probabilmente. Dovrebbe trattarsi di quell'Ulrico al quale nel 1314, fu concesso il diritto di abitare nella torre rotonda di Vicosoprano, unitamente al cugino Perlino e Remigio Stampa, con diritto della riscossione del piccolo pedaggio di detto centro ' Furlaiti '. Nessuna Agnese risulta in Castelmur.
È pure da escludere che la vendita sia stata causata da necessità economiche, ben poco dovrebbe essere rimasto al venditore il quale riconosce: « i diritti provenienti dai medesimi feudi, da pagarsi nei termini fissati al Vescovo eletto, oppure alla Chiesa di Coira o ad altri cui competono i diritti su gli stessi ».
Le cessioni furono in favore di Elrico, non Ulrico, « pposito » preposto come sacerdote « honorando » in Cristo, in Vicosoprano.
Elrico o Ulrico comunque lo si voglia indicare, non si riferisce all'Ulrico documentato come I podestà della Bregaglia nel 1293, più volte nominato con l'aggiunta di « Minuse ». Altrettanto che « pposito » indichi un membro della Famiglia Prevost. Ecclesialmente può indicare anche « Prevosto » di una chiesa. Vicosoprano era il maggior centro abitato della Valle e sede principale di tutti gli uffici pubblici.

IL TESTAMENTO DEL CAVALIERE CORRADO DE CASTELMURO DE PORTA
25 maggio 1285
e
SUCCESSIVO DEL NIPOTE GIACOMO DE CASTELMURO DI VICOSOPRANO
27 giugno 1285

1141a. *Traduzione 1976* Coira, 1285, 25. 5.

A tutti i fedeli in Cristo che leggeranno la presente pagina *Cav. Corrado de Castromuro de Porta,* dà notizia delle cose sottodescritte.
Dal momento che mosso dallo Spirito Santo riconosco e ho riconosciuto secondo la legge naturale e divina che deve essere reso a ciascuno il suo, ma non potendo al presente soddisfare nè per disponibilità di denaro, o pegni, o crediti, o cauzioni, io mi impegno per il presente se vivrò, in buona fede, e i miei eredi per testamento se dovrò morire, con ogni diritto per quanto è possibile, a soddisfare coloro che ho leso o per via di amicizia o di giustizia, pregando il Vescovo Diocesano di Coira, costituito nel tempo, di essere mio legittimo e sicuro procuratore, per la definizione nella destinazione di tutti i beni e possedimenti, sia propri che feudali, sia mobili o immobili. Questi, siano in suo possesso fino a che non saranno soddisfatte le persone lese, nella forma stabilita dal diritto e dall'amicizia.
Inoltre, obbligo me ed i miei eredi, con ogni diritto per ciò che posso, su gli altri miei possedimenti, siano assegnati in suffragio della mia anima, 80 lib. Mediolan., al Reverendo lettore Enrico di Sciaffusa, dell' Ordine dei Predicatori in Coira, o a chi in quel tempo sarà lettore o Priore, distribuendoli nel modo che riterrà più opportuno. Rinuncio sia da parte mia come da parte dei miei eredi, a ogni diritto o azione legale, da ottenersi da rescritti richiesti o da richiedersi dalla sede apostolica o da altrove, già redatti o da redigere; in genere ad ogni decreto, ordine o disposizione, con il quale si possono in futuro violare o turbare con qualsiasi artificio tutte le cose sopraindicate.

Sono presenti a queste decisioni testamentarie:

Enrico de Matzingen, Eberardo de Nuwenburch, Canonici di Coira:

Frate Enrico lettore dell'Ordine dei Predicatori;

Frate Lutoldo dello stesso Ordine;

Cav. Walter Manusa de Castelmur di Vicosoprano mio fratello,
e parecchi altri.

A testimonianza e forza di questo atto ho chiesto e pregato di apporre il sigillo del venerando in Cristo Padre e Signore mio F. Vescovo di Coira, unito al mio.

Dato in Coira il 25 maggio 1285.

OSSERVAZIONI

Gli storici, basandosi sulla copia del XVI secolo, classificano Corrado, un predatore nella guerra contro la nobiltà di Chiavenna e Piuro (1264-1272), per la distruzione di castelli con incendi e rapine ovunque.
Era un condottiero del popolo della Bregaglia, di quel popolo che dalla sua terra poteva trarre ben poco. Nell'occasione, approfittava di impossessarsi di beni sui domini di altri nobili veri unici predatori.
I Castelmur, in ogni tempo, non si potevano certo classificare dei masnadieri. Erano gli unici in favore del popolo che soffriva; unici che non possedevano grandi palazzi e castelli — Il castello Castelmur e gli altri assegnati a membri della famiglia erano feudi della Chiesa —, le loro abitazioni in proprietà erano case comuni a quelle del popolo da loro sempre favorito.
Per la loro onestà e saggezza erano ricercati e protetti dalle Corti e dalla Chiesa. Per la considerazione di cui godevano anche tra il popolo, erano odiati dagli altri Casati nobili locali.
Se analizziamo le guerre, le razzie e il porre tutto a ferro e fuoco si può classificare di norma. Quanto commesso e permesso da Corrado nelle scorribande guerresche era ben poca cosa a quanto commesso e permesso dai cosiddetti grandi uomini in ogni epoca.
Nessuno ha descritto il perché del contegno, talvolta intransigente, né il motivo di azioni che apparivano non corrette. Non avevano forse il dovere, più che il diritto, nella loro posizione, di ribellarsi quando notavano insopportabili ingiustizie ?
Anche in proposito delle insinuazioni di essere dei litigiosi i Castelmur, rispondo: È più che logico il ribellarsi su questioni di beni con approfittatori in genere sul popolo inerme. Come sono stati costruiti gli enormi castelli e palazzi nel medioevo ? Sfruttando il momento e l'occasione perché il popolo era proprietà del nobile prepotente.
Corrado, nel 1239 fu teste alle redazione di un' ipoteca sul villaggio di Münster da parte del Vescovo Volkard di Coira, assegnato a Hartwig de Matsch. Fu pure teste nel 1258, a S. Zeno presso Merano, all'investitura della Contessa Adelaide del Tirolo, per il passaggio alla stessa del feudo della Chiesa già assegnato al padre, su incarico del Vescovo Enrico. Non sarebbe stato nominato teste in due così importanti fatti, da due Vescovi, se la sua moralità era discutibile.

TRADUZIONE TESTAMENTO DI GIACOMO DE CASTELMURO DI VICOSOPRANO
14-30 giugno 1285 — Nipote di Corrado

1143 — Dal C. D. II, 32 Mohr. Vicosoprano, 128(5) giugno (14-30)

Nel nome del Signore, amen. Sia noto a tutti sia viventi che futuri ai quali giungerà il presente scritto, che io Giacomo de Castelmuro, figlio del fu Signor Giacobbe de Castelmuro, sano, lucido di mente e di buona volontà, ho consegnato e donato alla Chiesa di S. Maria in Coira la metà e il diritto di tutti i miei beni o possedimenti, che a me, a titolo di eredità per la morte del fu mio zio Corrado de Castelmuro, potessero o dovessero appartenere, rinunciando nelle mani del venerabile in Cristo padre e signore F., per grazia di Dio eletto e confermato (Vescovo) della stessa Chiesa di Coira, ad ogni diritto, che nel riguardo degli stessi (beni) potesse sembrare di competermi in presente o in futuro. Tuttavia, a questa precisa condizione o patto, cioè che lo stesso signore eletto, liberamente possegga e tenga tutto il denaro dello stesso Corrado, sia in oro che in argento fino ad oggi inventariato o avuto, e quello che ora tramite Egilolfo o per altra provenienza potesse giungere a possedere;
Ugualmente lo stesso Signore abbia il libero e pacifico possesso della metà complessiva di tutti i possedimenti e la metà di tutti i feudi che furono suddivisi e che lo stesso Corrado possedeva in vita e lasciò morendo;
Se io Giacomo potrò provare che alcuni feudi non sono stati suddivisi, di questi devo avere principalmente due « marchas » e mezzo per ciascun reddito, e se invece tali feudi fossero molti, lo stesso Signore eletto deve avere metà degli stessi;
Inoltre, che io Giacomo possegga la torre posta in Vicosoprano dallo stesso Signore eletto e dalla Chiesa di Coira, col titolo di vero feudo, che volgarmente viene chiamato « burchlehen », e che tutti gli incartamenti dello stesso o le lettere dell'infeudatura del sopradetto C. siano restituiti senza frode da me e dallo stesso Signore eletto unitamente a me;
Che la terza parte di tutti gli stessi debiti che potranno risultare da queste carte sia consegnata al predetto Signore eletto.
Anche lo stesso Signore eletto deve con me, se qualcuno degli stessi beni o possedimenti fosse eliminato, recuperare il più che è possibile e possedere in comune le cose recuperate.
Si aggiunge anche che se alcune spese lo stesso Signore eletto ... di tutte le cose predette farà la cittadinanza di Coira pagherò personalmente la terza parte, eccetto i danni per rapine e per incendi. E se occorrerà dare del denaro agli altri eredi perchè rinuncino al loro diritto, io Giacomo sono tenuto a versare la metà di quella somma, ricevendo tuttavia unitamente con lo stesso Signore eletto, la metà degli utili o dei profitti acquisiti dagli stessi eredi, e perchè né allo stesso Signore eletto né a me sia lecito prendere accordi singolarmente con gli stessi eredi o suddividendoli uno senza l'altro ma di comune accordo.
I testimoni che intervennero sono:
Conte Ulrico de Montfort, Enrico II von Wildenberg, Egilolfo I e Bernardo II

von Aspermont fratelli, Ulrico II von Flums, Corrado von Juvalt, Andrea II von Marmels von Schauenstein e parecchi altri.
Perché poi tutte le singole disposizioni rimangano sicure e indiscusse ho fatto apporre al presente istrumento il sigillo dello stesso Vescovo di Coira e il mio sigillo.
Vicosoprano (14 o 30) giugno 1285, indizione XIII.

1141/a 25 maggio 1285

VOLONTÀ TESTAMENTARIE del Cav. Corrado de Castelmuro de Porta

Dalla comunicazione pervenutami dal Comitato Intern. di Paleografia in data 24 febbraio 1976, la copia del testamento è scritta nel XVI o XVII secolo.
Pregato dal predetto Comitato il Dr. Beat de Scarpatetti di Basilea, dirigente per la preparazione del catalogo dei manoscritti datati e conservati in Svizzera, in data 1. luglio 1976, si è premurato di darmi le più ampie informazioni e pareri personali:
«« La copia in Suo possesso è effettivamente del seicento ed è scritta in tedesco dell'epoca. Si tratta di un riassunto di due originali in latino.
Il primo è introvabile, però il testo è conosciuto da altra edizione. È probabile che per questa ragione l'Archivio Vescovile di Coira abbia, a suo tempo, a Lei inviata quella scritta in barocco poco significante.
Il secondo è conservato. I due originali sono già stati pubblicati 13 anni or sono nel « Bündner Urkundenbuch » (cartulario del Grigioni).
Nel primo originale del 25 maggio 1285, il suo antenato Corrado, nomina il Vescovo di Coira esecutore del suo testamento e delega a voler disporre dei suoi beni in favore degli eredi danneggiati.
Inoltre, lega al Lettore dei Dominicani di Coira 80 libbre o floreni milanesi per la salute della sua anima.
Con il secondo del 27 giugno 1285, il nipote di Corrado, Giacomo de Castelmur, ha legato alla cattedrale di Coira la metà della sua eredità a lui pervenuta dallo zio Corrado.
Questi legati della nobiltà erano molto frequenti in quell'epoca. Dando ai Dominicani la importante somma di 80 fl. (valore di una o due case di pietra), Corrado evidentemente diminuiva la massa ereditaria restante per gli eredi legittimi. Questi, non amavano spesso quelle doti alla Chiesa. Per questo motivo i testatori destinavano un ecclesiastico potente come esecutore giuridico. Dunque, Corrado non rendeva feudi ed altro al Vescovo. Per quanto disposto in favore dei Dominicani, non si deve cercare una grande colpa o una vita di immoralità. Se tale era il caso, il testatore spesso confessava in scritto la sua colpa. Il testamento del Corrado non accenna ad alcuna di queste colpe.
Un legato agli ordini Dominicani o Francescani nel duecento può anche significare una grande affinità del testatore al monachismo mendicante e dunque una grande pietà e virtù »».